

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5a Commissione Consiliare Permanente
(Assetto ed utilizzazione del territorio)

LEGGE REGIONALE

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA".

Osservata dal Governo con comunicazione prot. n. 5754/21802 del 9.4.1985

Riesaminata dalla Commissione nella seduta del 19.12.1985. Parere favorevole
con modifiche.

Relatore: Nicola ARMENISE

- Relazione;
- Comunicazione Commissario di Governo;
- Testo legge approvata dal Consiglio con a fronte emendamenti proposti.

Febbraio 1986.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

5a Commissione Consiliare Permanente
(Assetto ed utilizzazione del territorio)

4

LEGGE REGIONALE

"MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la legge in argomento fu varata nella passata legislatura e conteneva un corpo di norme che pur non costituendo il testo coordinato ed unificato in materia di edilizia residenziale - esigenza che tuttora rimane - tuttavia segnava una "tappa" nel processo di coordinamento e di unificazione della disciplina regionale al riguardo.

Siamo infatti in presenza di una legislazione statale e regionale frammentaria, con un sistema disarticolato di norme specifiche mirate a diverse tipologie d'intervento (con tempi, procedure e finalità differenti in relazione agli interessi pubblici di volta in volta perseguiti) che in sede applicativa ha mostrato disparità di trattamento, contraddizioni e disfunzioni. La legge intendeva quindi colmare anche tali lacune, per accelerare più efficacemente l'azione regionale nel campo dell'edilizia residenziale.

La legge era composta da tre titoli.

Il titolo I attivava una linea di intervento nel recupero del patrimonio edilizio abitativo che per generale acquisizione culturale e politica costituisce, come si è detto, "la nuova frontiera dell'edilizia abitativa per gli anni a venire".

Il titolo II disponeva prestiti a favore dei dipendenti regionali per l'acquisto della prima casa.

Il titolo III, su cui mi soffermerò di seguito, modificava la normativa vigente.

La legge è stata osservata dal Governo nel secondo punto (prestiti al personale della Regione) con le motivazioni che la competenza a

concedere tali prestiti appartiene agli Enti di Previdenza ed Assistenza e che la norma, ove approvata, avrebbe determinato sperequazione nel trattamento di cui alla legge quadro sul pubblico impiego.

La Giunta ha proposto lo stralcio del I e II titolo. Per il I titolo perchè la relativa disciplina è stata superata dalla successiva l.r. n. 48/85 riguardante lo stesso obiettivo e che in sede di prima applicazione ha dato risultati validi; relativamente al titolo II per accogliere il rilievo governativo e perchè l'obiettivo sarebbe stato oggetto di altra specifica normativa. Comunico al riguardo che successivamente al licenziamento da parte della Commissione del presente provvedimento, l'Assessore all'E.R. ha fatto conoscere un emendamento aggiuntivo trattante appunto un programma di agevolazioni sui mutui individuali, questa volta rivolto alla generalità delle persone.

La Commissione in sede di riesame ha accolto la proposta della Giunta ed ha espresso parere favorevole alla riapprovazione della legge con la soppressione dei titoli I e II e con modeste modifiche al titolo III così come precisati negli emendamenti riportati a fronte del testo.

Rimarrebbe pertanto in vita solo il titolo III. Tale titolo si apre con una norma programmatica di rilevante importanza (vedi art. 1 ex art. 13); si stabilisce infatti, finalmente, una disciplina generale delle procedure amministrative mettendo in capo agli interventi regionali il Piano regionale per la casa ed i programmi annuali. Il piano stabilisce gli obiettivi fisici e gli ambiti territoriali tenendo uniti residenza ed urbanizzazione, mentre i programmi definiscono i criteri per la individuazione degli interventi, per la individuazione dei soggetti attuatori e per la valutazione delle priorità. Ambedue gli atti sono di competenza del Consiglio; ai provvedimenti attuativi è preposto viceversa il Presidente della Giunta o l'Assessore delegato.

Altra novità introdotta riguarda l'automatismo delle domande che andranno presentate per tutti i tipi di intervento entro il quarantacinquesimo giorno dall'approvazione del bilancio regionale.

Riteniamo di non dover soffermarci troppo sul valore di tali disposizioni. Esse infatti, tendendo a stabilire preventivamente gli obiettivi generali e specifici nonché a razionalizzare i procedimenti,

si pongono all'interno di quel bisogno diffuso di un modo nuovo di governare le politiche settoriali su cui è da tempo in campo un aperto confronto tra tutte le forze politiche, sociali ed economiche.

Il processo piano-programma-progetto infatti è l'unica via che dobbiamo rapidamente imboccare se vogliamo dare efficacia all'azione politica ed amministrativa della Regione, massimizzare l'impiego delle risorse, rispondere con tempestività alle attese degli operatori e della società tutta.

Le norme che seguono (artt. 2 e 8 ex artt. 14 e 20) hanno la finalità - come dicevo all'inizio - di dare certezza applicativa ed integrativa alla normativa esistente nonchè di eliminare sperequazioni tra situazioni sostanzialmente identiche.

Sinteticamente:

Art. 2 (ex art. 14) - Disciplina meglio l'istituto dell'anticipazione ai soggetti attuatori di edilizia agevolata. Tale istituto era statogià introdotto con la l.r. n.18/1984

Art. 3 (ex art. 15)- Chiarisce che il limite di reddito è quello dell'assegnazione dell'alloggio, iniziale o successivo. Tale norma tende ad evitare come per il passato che nel corso degli adempimenti burocratici e della fase costruttiva i soci vengano a perdere il beneficio dell'ammissione all'agevolazione per la lievitazione del reddito, spesso - come è noto - artificiosa per i fenomeni inflazionistici del reddito.

Art. 4 (ex art. 16) - Prescrive che le cooperative edilizie che aspirino a beneficiare delle agevolazioni pubbliche devono essere costituite unicamente da soci che hanno i requisiti per essere assegnatari. La norma vuole eliminare il fenomeno - su cui è anche intervenuta recentemente la magistratura penale barese - che a reggere le cooperative siano personaggi mossi da motivi non in sintonia con le finalità dell'edi-


lizia sociale. Si richiama in proposito la questione - ancora affidata a norme dello Stato - di disciplinare i poteri regionali di sorveglianza e controllo sulle cooperative, per moralizzare il settore da quegli aspetti affaristici che non di rado lo inquinano.

Art. 5 (ex art. 17) - Ammette che la Regione può integrare le agevolazioni su mutui concessi da enti nazionali e comunitari. E' noto infatti che tali mutui hanno massimali inferiori a quelli della legge n. 457/78.

Artt. 6-7-8 (ex artt. 18-19-20) - Apportano modifiche di minor conto alle leggi n. 17/84, n. 57/79, n. 12/84.

Invito pertanto il Consiglio a riapprovare la legge nel testo emendato dalla Commissione.

Bari, febbraio 1986.


Nicola Armenise

MODULARIO
P.C.M. - COMM. G. 139



486/A

MOD. 139

Commissariato del Governo nella Regione Puglia

Bari, 9/4/1985

Prot. 5754/21802



CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	2570	

Al Sig. Presidente del Consiglio
della Regione Puglia - B A R I

e p.c. Al Sig. Presidente della Giunta
della Regione Puglia B A R I

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dip. Affari Regionali R O M A

(Rif. tale n. 200/PU 120.3.7 del 5/4/1985

OGGETTO: L.R. Recante modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.-

In relazione alla nota n. 1742 dell'11/3/85 relativa all'oggetto, si riferisce che la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Affari Regionali, circa la legge concernente modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale ha comunicato che il Governo della Repubblica ha rilevato che le disposizioni del titolo secondo, finalizzate alla concessione di prestiti al personale regionale per l'acquisizione della prima casa, esulano dalla competenza istituzionale degli Enti Regionali considerato anche che secondo i principi dell'ordinamento l'erogazione dei prestiti stessi rientra nella competenza degli Enti di Previdenza ed Assistenza; d'altra parte qualora si volesse qualificare il prestito in quanto concesso a tasso agevolato come beneficio economico a favore dei dipendenti regionali, la normativa contrasterebbe con il principio della perequazione del trattamento economico di cui all'art.4 della legge quadro sul pubblico impiego numero 93/1983. Per tale motivo il Governo ha deliberato il rinvio della legge al nuovo esame di Codesto Consiglio Regionale.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO del GOVERNO
(Massimo)

MINISTERO REGIONALE DEL TERRITORIO

1

6

(soppresso)

TITOLO I

(AGEVOLAZIONI REGIONALI PER IL RECUPERO EDILIZIO)

ART. 1

1. La Regione concede contributi in conto capitale, in via prioritaria agli Enti locali, ed in conto interessi ai soggetti attuatori di interventi di recupero del patrimonio edilizio degradato così come definiti nelle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purchè siti nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
2. Per l'attuazione degli interventi la Giunta regionale emana, nei limiti dello stanziamento previsto nel bilancio di previsione, apposito bando pubblico, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 13 della presente legge e delle prescrizioni sulle aree interne di cui all'art. 3 della L.R. 9 giugno 1982, n. 24.

- 7
1. I contributi in conto capitale sono concessi per le opere di consolidamento statico in misura pari al 50% della somma ammessa a tale titolo. Essi sono erogati anche a stati di avanzamento, previa certificazione della di-rezione lavori. Per ogni stato di avanzamento in frazione non inferiore al 25% dei lavori effettivamente eseguiti viene liquidato il 20% del contributo concesso. Il saldo del contributo viene erogato a collaudo finale.
 2. L'Assessore all'Edilizia Residenziale Pubblica nomina i collaudatori ai sensi dell'art. 25 della L.R. 12 agosto 1978, n. 37 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3

(soppresso)

1. Per i contributi in conto interessi i massimali di costo sono quelli vigenti per l'edilizia residenziale pubblica alla data della concessione del beneficio, detratta la parte afferente le opere di consolidamento statico già finanziata con il contributo in conto capitale.
2. Il tasso del contributo regionale in conto interessi sul l'intera somma ammessa a mutuo è pari alla metà del tas-so ufficiale di sconto vigente al momento del provvedimento di ammissione al beneficio.
3. I mutui concessi sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione.

ART. 4

(soppresso)

1. I soggetti attuatori degli interventi di recupero sono gli Enti locali, i privati, le imprese edili e le cooperative in forma singola o associata.
2. I soggetti attuatori, qualora non utilizzino direttamente l'immobile recuperato, sono obbligati a vendere o assegnare o locare le abitazioni recuperate esclusivamente ai precedenti locatari con diritto di priorità e, in assenza, a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione o agevolazioni creditizie di edilizia residenziale pubblica.
3. Le agevolazioni previste dalla legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica sono estese, con priorità assoluta, ai Comuni che si sostituiscano ai privati in caso di esercizio dei poteri di cui all'art. 153 del Testo Unico contenente la legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

ART. 5

(soppresso)

1. Per gli interventi di recupero di cui alla presente legge, nell'esercizio finanziario 1985, è autorizzata la spesa di L. 3.800.000.000 da prelevarsi dai fondi globali previsti dall'art. 9 della legge di approvazione del bilancio 1985 e riportati al capitolo 1602060 dello stato di previsione della spesa.

(soppresso)

2. Per i successivi esercizi finanziari, alla spesa si farà fronte con gli appositi stanziamenti iscritti annualmente nei bilanci di previsione.
3. Le disponibilità finanziarie non utilizzate nel corso dell'esercizio sono riportate in aumento allo stanziamento dell'esercizio successivo.
4. Al bilancio di previsione per l'esercizio 1985 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESA

ARIAZIONE IN DIMINUZIONE	BILANCIO DI COMPETENZA	BILANCIO DI
<u>CAP. 1602060</u>	<u>3.800.000.000=</u>	<u>3.800.000.</u>
ARIAZIONE IN AUMENTO		
<u>CAP. 0102080</u>	<u>3.800.000.000=</u>	<u>3.800.000.</u>

5. Per i fini della presente legge sono altresì utilizzabili i fondi aggiuntivi rivenienti dall'art. 16 della L.R. 24 aprile 1980, n. 33.

TITOLO II

PRESTITI AL PERSONALE PER L'ACQUISIZIONE DELLA PRIMA CASA

ART. 6

1. Al personale in servizio presso gli Uffici della Regione Puglia, a domanda, sono concessi, con Decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore all'E.R.P., se delegato, prestiti, per una volta soltanto, nella misura non superiore a la somma del quinto della retribuzione complessiva netta iniziale del livello retributivo e funzionale di appartenenza moltiplicato per il numero degli anni di servizio ancora da prestare e, in ogni caso, entro il limite massimo di venti dell'indennità di fine lavoro già maturata alla data di concessione del beneficio.

ART. 7

1. Il prestito è concesso ai fini della costruzione, dell'acquisto e/o recupero edilizio della prima abitazione nel comune sede di servizio o entro il raggio di 20 Km dal medesimo, a dipendenti il cui nucleo familiare non sia proprietario di alloggio adeguato.
2. Per la composizione del nucleo familiare e per l'adeguatezza dell'alloggio valgono le norme di cui all'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1984, n. 54.
3. Il prestito è garantito da ipoteca di primo grado ed è gravato da interessi al tasso annuale vigente per i prestiti concessi dalla Cassa Pensioni dei dipendenti degli Enti locali al momento della concessione del beneficio.

(soppresso)

(soppresso)

(soppresso)

ART. 8

(soppresso)

1. La somma concessa sarà restituita insieme agli interessi attraverso ritenute mensili sulla retribuzione complessiva annua in misura pari al 20% calcolata al netto degli oneri erariali e previdenziali fino all'estinzione del debito.
2. Nei casi di prepensionamento volontario prima dell'estinzione del debito, la somma rimanente dovrà essere restituita in unica soluzione.
3. In caso di premorienza o pensionamento d'ufficio, il debito sarà estinto mediante ritenuta sull'intera indennità di fine lavoro e per l'eventuale residuo debito mediante versamenti mensili, in favore della Regione Puglia, in misura uguale alla ritenuta operata sull'ultima retribuzione.

ART. 9

(soppresso)

1. Gli aspiranti al beneficio dovranno inviare domanda all'Assessorato regionale all'E.R.P. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, fatta eccezione, in sede di prima applicazione, per le domande che dovranno essere inviate entro e non oltre il trentesimo giorno decorrente da quello della pubblicazione della presente legge.

ART. 10

(soppresso)

1. Le domande pervenute concorreranno alla formazione della graduatoria annuale relativa ai soggetti sprovvisti di alloggio in proprietà, sulla base della maggiore anzianità di servizio.
2. A parità di anzianità effettiva, si terrà conto delle seguenti priorità elencate nell'ordine di precedenza :
 - 1) più elevato numero di componenti il nucleo familiare convivente;
 - 2) sede di servizio con maggiore densità di popolazione residente;
 - 3) numero di anni di servizio presso gli Uffici regionali;
 - 4) maggiore età anagrafica;
 - 5) dipendenti per i quali ricorrano alla data della domanda le condizioni oggettive di cui all'art. 6 della L.R. 20 dicembre 1984, n. 54.
3. Esaurite le domande di cui al primo comma, la graduatoria comprenderà, nello stesso ordine di priorità, le istanze prodotte dai dipendenti proprietari di alloggi da recuperare e dai dipendenti proprietari di alloggi non adeguati.

2. L'inoltro delle domande è disposto esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricezione. La data del timbro postale documenterà l'avvenuto inoltro nei termini prescritti.

(soppresso)

ART. 11

(soppresso)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono concedibili a soggetti già beneficiari di altre agevolazioni pubbliche in materia di edilizia residenziale. Entro i limiti di cui al primo comma del precedente articolo sette la concessione del beneficio ha valore di autorizzazione a risiedere fuori del Comune sede di servizio.

1. Per le finalità della presente legge è istituito un fondo di rotazione di L. 7.000.000.000, da prelevarsi dai fondi globali previsti dall'art. 9 della legge di approvazione del bilancio 1985 e riportati al capitolo 1602040 dello stato di previsione della spesa.

PARTE II SPESA

RIAZIONE IN DIMINUZIONE	BILANCIO DI COMPETENZA	BILANCIO DI CAS
<u>CAP. 1602040</u>	<u>7.000.000.000=</u>	<u>7.000.000.000=</u>

RIAZIONE IN AUMENTO

CAP. 0102280(n.i.)	7.000.000.000=	7.000.000.000=
--------------------	----------------	----------------

ndo di rotazione per pre,
iti ai dipendenti regiona-
per costruzione, acquisto
o recupero prima casa.

TITOLO III

(soppresso)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 13

Art. 1

(Piano regionale per la casa)

1. Il piano per la casa e per le connesse urbanizzazioni è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il piano fissa gli obiettivi fisici e la loro localizzazione in ambiti territoriali e temporali di larga massima.

2. Il piano viene approvato annualmente entro la stessa data di approvazione del bilancio pluriennale di previsione e comprende tutti gli interventi previsti dalla legislazione vigente per la casa. I programmi sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'edilizia residenziale pubblica corredata del parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.

3. I programmi definiscono i criteri per la localizzazione degli interventi, per la individuazione dei soggetti attuatori, per la valutazione delle priorità e lo schema di bando pubblico, se prescritto.

4. I provvedimenti attuativi sono adottati dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore all'edilizia residenziale pubblica se delegato. Il Coordinatore del Settore edilizia residenziale pubblica provvede ai preliminari atti istruttori ed ai conseguenti atti di mera esecuzione.

..a quelli...

5. Il termine finale per la presentazione di ogni domanda di agevolazioni e contributi regionali per la casa e connesse opere di urbanizzazione è fissato, salva diversa determinazione in sede di emanazione di bando, al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale di previsione.

.....quarantacinquesimo.....

(Testo approvato dal Consiglio)

(Testo proposto dalla Commissione)

6. Per l'esercizio finanziario 1985 la Giunta regionale è autorizzata ad attuare gli interventi di cui alla presente legge anche in mancanza del piano e del parere della Commissione consiliare competente.

(soppresso)

Art. 14

1. La Regione con decreto del Presidente della Giunta o dell'Assessore all'edilizia residenziale pubblica se delegato, anticipa, per la durata massima di un anno, il 20% della somma ammessa a mutuo ai soggetti attuatori di edilizia agevolata che ne facciano richiesta, previa costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari alla somma da restituire.

2. L'anticipazione è gratuita per le cooperative edilizie; per tutti gli altri soggetti attuatori è invece gravata degli interessi al tasso vigente per il preammortamento.

3. Gli interessi corrisposti vengono restituiti ai soggetti attuatori che pervengono all'ultimazione dei lavori entro diciotto mesi dalla data di inizio degli stessi.

4. Per le anticipazioni sono utilizzati gli stessi stanziamenti destinati alle agevolazioni regionali per la casa.

5. Il penultimo comma dell'art. 16 della l.r. 19.4.1984, n. 18, è abrogato.

Art. 15

1. Ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiarie di agevolazioni pubbliche, si applicano i limiti di reddito previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni vigenti al momento dell'assegnazione dell'alloggio, iniziale o successiva, fermo

Art. 2

(Anticipazioni)

Art. 3

(Limiti di reddito)

restando il tasso di ammortamento del mutuo a carico delle cooperative.

Art. 16

1. Le cooperative edilizie che aspirino a beneficiare di agevolazioni pubbliche devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 17

1. I soggetti beneficiari di mutui agevolati del fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa o di altri enti nazionali e della Comunità Europea possono concorrere per l'ammissione alle agevolazioni previste dalle leggi regionali per la casa, al fine di integrare le agevolazioni già fruite fino al limite dei massimali di mutui regionali.

Art. 18

1. All'art. 10 della l.r. 17 aprile 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- 1) Il terzo comma è così sostituito: "Gli interventi di costruzione di nuovi alloggi vengono attuati da soggetti che presentano programmi con il massimo grado di fattibilità cui vengono assegnati contributi in conto mutuo di durata quindicennale, oltre il periodo di ^{pre-}ammortamento".
- 2) Il quinto comma è così sostituito: "Per tali interventi e per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 4

(Requisiti soggettivi soci cooperative aspiranti agevolazioni)

Art. 5

(Integrazione agevolazioni concesse da enti diversi dalla Regione)

Art. 6

(Modifiche l.r. 17 aprile 1984, n.17)

3) L'ottavo comma è abrogato.

4) E' aggiunto come ultimo comma: "Per gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo da soggetti diversi dalle cooperative edilizie e loro consorzi, se venduti a Comuni o I.A.C.P. o dati in locazione, ai sensi della legge 27 luglio 1982, n. 392, a Comuni o cittadini aventi i requisiti previsti dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel periodo di ammortamento del mutuo le agevolazioni creditizie nella misura fissata dall'art. 20, lettera b), della stessa legge.

Art. 19

1. Alle agevolazioni previste dalla l.r. 29 agosto 1979, n. 57, sono ammesse anche le abitazioni la cui costruzione sia iniziata e non sia stata ultimata alla data della domanda e ancorchè la stessa sia conforme alla normativa tecnica per l'edilizia residenziale pubblica vigente antecedentemente alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Il termine stabilito dall'art. 10, 3° comma, della l.r. 23 gennaio 1984, n. 6, per la opzione tra contributo a fondo perduto e contributo sugli interessi, è meramente ordinatorio.

3. L'ultimo comma dell'art. 4 della l.r. 9 febbraio 1981, n. 16, è abrogato.

4. Ai programmi assistiti da contributo regionale possono essere concessi contributi integrativi solo se non sia intervenuta l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Sono aggiunti i seguenti penultimo ed ultimo comma:

... se venduti a Comuni o dati in locazione, ai sensi della legge 27 luglio 1982, n. 392, ai Comuni, agli I.A.C.P. o a cittadini

La vendita ai Comuni deve essere effettuata a prezzi non superiori a quelli stabiliti nella convenzione di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè in quella di cui agli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n.

Art. 7

(Disposizioni varie)

Art. 20

1. I commi 1° e 2° dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1984, n. 12, sono così modificati:

- 1) La rilevazione dei dati necessari per la formazione della anagrafe degli assegnatari e del censimento del patrimonio di cui al precedente art. 1, lettere a), b) e c), nonché dell'anagrafe di cui al punto e), viene effettuata dalla Regione in collaborazione con gli I.A.C.P. provinciali.
- 2) A tal fine, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Edilizia Residenziale pubblica, stabilisce le procedure, gli strumenti e le modalità per la realizzazione delle anagrafi di cui al comma precedente.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 4 marzo 1984, n. 12)